



Dott. Avv. Paolo-Maria SMIRNE
NOTAIO
Corso Montevecchio n. 48 - 10129 Torino (TO)
Tel 011.4546125 - Fax 011.5630767
e-mail: psmirne@notariato.it

Repertorio n. 11.171

Raccolta n. 8.059

COSTITUZIONE DELLA

"FONDAZIONE CENTRO ANIMAZIONE MISSIONARIA SACRA FAMIGLIA

Ente Filantropico ETS"

siglabile "FONDAZIONE CAM SAFA EF ETS"

(soggetto a imposta di registro in misura fissa
ed esente da imposta di bollo

ai sensi dell'articolo 82 del D.Lgs. n. 117/2017)

REPUBBLICA ITALIANA

(02-04-2026)

L'anno duemilaventisei, il giorno due del mese di aprile;
in Torino, nel mio studio in Corso Montevecchio n. 48.
Avanti me dott. Paolo-Maria SMIRNE, Notaio residente in Torino,
iscritto presso il Ruolo del Collegio dei Distretti Notari
Riuniti di Torino e Pinerolo;

alla presenza dei signori:

- VACCARINO Maria Carla, nata a Torino il 28 aprile 1971, domiciliata ai fini del presente atto in Torino, Corso Montevecchio n. 48;

- BARGE Simone, nato a Torino il giorno 1 agosto 1999, domiciliato ai fini del presente atto in Torino, Corso Montevecchio n. 48;

testimoni aventi i requisiti di legge, come mi dichiarano;

SONO COMPARSI:

1) Fr. **ZOUNGRANA Julien**, nato a Leleguem (Burkina Faso) (EE) il giorno 1 gennaio 1965, domiciliato ai fini del presente atto in Chieri (TO), Strada Pecetto n. 14, codice fiscale: ZNG JLN 65A01 Z3540, il quale dichiara di essere cittadino burkinabè e di conoscere la lingua italiana;

2) Fr. **ZOUNGRANA Sylvain**, nato a Widtenga (Burkina Faso) (EE) il 2 marzo 1947, domiciliato ai fini del presente atto in Chieri (TO), Strada Pecetto n. 14, codice fiscale: ZNG SLV 47C02 Z354K, il quale dichiara di essere cittadino burkinabè e di conoscere la lingua italiana;

3) Fr. **ZONGO Koudbi Emmanuel**, nato a Koudougou (Burkina Faso) (EE) il 31 dicembre 1981, domiciliato ai fini del presente atto in Chieri (TO), Strada Pecetto n. 14, codice fiscale: ZNG KBM 81T31 Z354A, il quale dichiara di essere cittadino burkinabè e di conoscere la lingua italiana;

4) Fr. **DELBARBA Davide**, nato ad Adro (BS) il 10 dicembre 1945, domiciliato ai fini del presente atto in Chieri (TO), Strada Pecetto n. 14, codice fiscale: DLB DVD 45T10 A060U, il quale dichiara di essere cittadino italiano;

5) Fr. **VEZZOLI Albino**, nato a Passirano (BS) il 2 febbraio 1938, domiciliato ai fini del presente atto in Chieri (TO), Strada Pecetto n. 14, codice fiscale: VZZ LBN 38B02 G361R, il quale dichiara di essere cittadino italiano;

6) Prof. **PUDDU Luigi**, nato ad Alessandria il 2 settembre 1949, domiciliato ai fini del presente atto in Chieri (TO), Strada Pecetto n. 14, codice fiscale: PDD LGU 49P02 A182U,

REGISTRATO

presso l'Agenzia delle Entrate
Torino - DP 1

il 20/04/2026

al n° 20772

serie 1T

con €. 200,00

il quale dichiara di essere cittadino italiano;

7) dott. DI NATALE Roberto, nato a Torino il 22 novembre 1958, domiciliato ai fini del presente atto in Chieri (TO), Strada Pecetto n. 14, codice fiscale: DNT RRT 58S22 L219A, il quale dichiara di essere cittadino italiano;

8) prof.ssa BECCARIA Marisa, nata a Santena (TO) il 4 luglio 1959, domiciliata ai fini del presente atto in Chieri (TO), Strada Pecetto n. 14, codice fiscale: BCC MRS 59L44 I3270, la quale dichiara di essere cittadina italiana;

9) BERETTA Marinella Nicolina, nata a Susa (TO) il 22 luglio 1958, domiciliata ai fini del presente atto in Chieri (TO), Strada Pecetto n. 14, codice fiscale: BRT MNL 58L62 L013A, la quale dichiara di essere cittadina italiana.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, alla presenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1) Tra i signori ZOUNGRANA Julien, ZOUNGRANA Sylvain, ZONGO Koudbi Emmanuel, DELBARBA Davide, VEZZOLI Albino, PUDDU Luigi, DI NATALE Roberto, BECCARIA Marisa e BERETTA Marinella Nicolina viene costituita, ai sensi degli articoli 37 e seguenti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, una Fondazione denominata "**FONDAZIONE CENTRO ANIMAZIONE MISSIONARIA SACRA FAMIGLIA Ente Filantropico ETS**" o, in forma abbreviata, "**FONDAZIONE CAM SAFA EF ETS**", senza vincoli grafici.

Articolo 2) La sede legale della Fondazione è in Chieri (TO), con attuale indirizzo in Strada Pecetto n. 14.

Articolo 3) La Fondazione si basa sui valori e sui principi cristiani e su quelli del Fondatore dei Fratelli della Sacra Famiglia, il Venerabile fr. Gabriele Taborin. Essa, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ha lo scopo di sostenere le attività di educazione alla mondialità e le attività missionarie dell'Istituto dei Fratelli della Sacra Famiglia, sia in Italia sia all'estero, con particolare riferimento alle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 (cinque) del CTS:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (articolo 5 lettera e);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (articolo 5 lettera i);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della

povertà educativa (articolo 5 lettera l);

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (articolo 5 lettera n);

- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (articolo 5 lettera o);

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (articolo 5 lettera r);

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (articolo 5 lettera s);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (articolo 5 lettera u);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (articolo 5 lettera v);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (articolo 5 lettera w);

- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (articolo 5 lettera x).

In particolare, la Fondazione si propone di:

- promuovere i progetti di autosviluppo nel campo socio-economico e culturale in Burkina Faso, Benin, Costa d'Avorio, Ghana e, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e a seguito di precise indicazioni da parte dei benefattori, nei Paesi dove sono presenti Comunità dei Fratelli

della Sacra Famiglia;

- collaborare con associazioni di cittadini stranieri in Italia per favorire l'integrazione sul territorio;
- promuovere le più che decennali esperienze dei campi di lavoro e di amicizia in Burkina Faso ed eventualmente, secondo le possibilità, nei Paesi dove sono presenti Comunità dei Fratelli della Sacra Famiglia;
- promuovere le attività connesse con il "Museo Etnografico Francesco Massa" come strumento di educazione alla mondialità e di incontro con altre culture;
- promuovere incontri di animazione, sensibilizzazione e formazione nelle scuole di ogni ordine e grado;
- promuovere le azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, convegni, mostre e dibattiti;
- educare, istruire, formare e svolgere attività culturali di interesse sociale con finalità educative.

Le attività della Fondazione non sono espressione di alcun movimento e/o partito politico.

Le finalità di cui sopra vengono perseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o prevalente delle seguenti attività di interesse generale:

- erogazione di denaro, beni e/o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone, fisiche e/o giuridiche, svantaggiate;
- erogazione di denaro, beni e/o servizi, anche di investimento, a sostegno di altre analoghe attività di interesse generale.

Le suddette attività vengono svolte in forma di azione volontaria e/o di azione di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. A mero titolo indicativo e non esaustivo, lo stivaggio e l'invio di containers in Burkina Faso e negli altri Paesi ove sono presenti i Fratelli della Sacra Famiglia. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi articolo 6, comma 1, CTS.

Articolo 4) Il patrimonio iniziale della Fondazione è di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), versati a mezzo assegno circolare non trasferibile di corrispondente ammontare emesso in data 12 marzo 2026, n. 3300621784-05, da Crédit Agricole Italia S.p.A., filiale di Chieri (TO), all'ordine di FONDAZIONE CAM SAFA EF ETS.

Articolo 5) La Fondazione è retta dalle disposizioni dello **statuto** che si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura da me Notaio data ai comparenti e sottoscrizione dei comparenti, dei testimoni e di me Notaio.

Articolo 6) Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, i quali sono altresì rispettivamente Presidente e Vice Presidente della Fondazione;
- il Presidente Onorario della Fondazione;
- il Segretario del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
- l'Organo di Indirizzo.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Presidente Onorario, Segretario, Tesoriere e Consigliere sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di sette membri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere: esso deve comprendere quattro Fratelli della Sacra Famiglia e tre laici, che durano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono in coincidenza con l'adunanza dell'Organo di Indirizzo convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

A comporre il primo Consiglio Direttivo vengono nominati:

a) su indicazione del "Consiglio della Provincia Nostra Signora di Loreto-Sant'Anna dell'Istituto dei Fratelli della Sacra Famiglia" i signori:

- Fr. ZOUNGRANA Julien, sopra generalizzato, in qualità di Presidente;
- Fr. ZOUNGRANA Sylvain, sopra generalizzato, in qualità di Vice Presidente;
- Fr. ZONGO Koudbi Emmanuel, sopra generalizzato, in qualità di Consigliere;
- Fr. DELBARBA Davide, sopra generalizzato, in qualità di Consigliere;

b) e i signori:

- dott. DI NATALE Roberto, sopra generalizzato, in qualità di Tesoriere;
- prof.ssa BECCARIA Marisa, sopra generalizzata, in qualità di Segretaria;
- BERETTA Marinella Nicolina, sopra generalizzato, in qualità di Consigliere;

i quali tutti dichiarano di accettare la carica loro conferita.

Viene nominato Presidente Onorario il signor:

- Fr. VEZZOLI Albino, sopra generalizzato, con nomina vitalizia,
- il quale dichiara di accettare la carica.

Il Presidente Onorario, pur non facendo parte del Consiglio Direttivo, ha diritto di partecipare alle riunioni di detto organo con funzioni consultive (e, quindi, non vincolanti), senza diritto di voto, oltre che a quelle dell'Organo di Indirizzo con diritto di voto.

Vengono nominati:

- quale Controllore Unico, il rag. MOISO Mario Paolo, nato a Torino il 17 febbraio 1960, domiciliato in Torino, Via Vincenzo Vela n. 35, codice fiscale: MSO MPL 60B17 L2190, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino al n. 856 con anzianità dal 14 maggio 1987 e al Registro Revisori Legali al n. 38880 con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21 aprile 1995;

- quale Controllore Supplente, il dott. MAINARDI Antonio, nato a Torino il 17 febbraio 1965, domiciliato in Torino, Via Vincenzo Vela n. 35, codice fiscale: MNR NTN 65B17 L219Z, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino al n. 2092 con anzianità dal 21 luglio 1997 e al Registro Revisori Legali al n. 110649 con Decreto Ministeriale del 25 novembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 17 dicembre 1999.

Il Controllore Unico dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza dell'Organo di Indirizzo convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica; il suo incarico è rinnovabile. Quindi il Controllore Unico rag. MOISO Mario Paolo durerà in carica fino ad approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2028 (duemilaventotto).

Al Controllore Unico spetta un compenso annuo di Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) oltre ad oneri di legge.

I suddetti rag. MOISO Mario Paolo e dott. MAINARDI Antonio hanno già dichiarato di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o decadenza ed hanno manifestato, in previsione del presente atto, la loro disponibilità ad assumere i rispettivi incarichi.

Articolo 7) L'esercizio si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2026 (duemilaventisei).

Articolo 8) I comparenti autorizzano i singoli componenti del Consiglio Direttivo, in via tra loro disgiunta, a compiere tutte le attività necessarie per l'iscrizione della Fondazione al RUNTS presso la terza sezione denominata "enti filantropici" e ad apportare al presente atto costitutivo ed all'allegato statuto tutte le integrazioni e modifiche che fossero eventualmente richieste dall'Autorità competente.

Articolo 9) Imposte e spese del presente atto e delle dipendenti formalità sono a carico della Fondazione.

In merito si chiede, ai sensi dell'articolo 82 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore):

- l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, quanto alla costituzione della Fondazione;
- l'esenzione dall'applicazione di detta imposta quanto alla dotazione del medesimo ente;
- l'esenzione dall'imposta di bollo.

I componenti confermano la già prestata autorizzazione al trattamento dei loro dati personali, al loro invio ai competenti Uffici pubblici ed alla relativa conservazione nei miei archivi, anche informatici (normativa privacy); autorizzano me Notaio alla sottoscrizione di tutti i modelli necessari per l'inoltro, anche in via telematica, del presente atto ad ogni pertinente pubblico ufficio, nonché a effettuare ogni conseguente adempimento collegato all'atto medesimo; dichiarano di essere stati da me informati circa gli obblighi (anche di comunicazione) e divieti previsti dalla normativa Antiriciclaggio in merito all'operazione qui effettuata.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a mano e con mezzi meccanici da me e da persone di mia fiducia, da me letto, unitamente all'allegato, presenti i testimoni, ai componenti che lo approvano e con i testimoni e me Notaio lo sottoscrivono, insieme all'allegato, alle ore diciassette e minuti quaranta.

Occupa tredici pagine e sin qui della quattordicesima di quattro fogli.

In originale firmato:

Roberto DI NATALE

Albino VEZZOLI

Marisa BECCARIA

Marinella Nicolina BERETTA

Sylvain ZOUNGRANA

Luigi PUDDU

Davide DELBARBA

Julien ZOUNGRANA

ZONGO Koudbi Emmanuel

Simone BARGE, teste

Maria Carla VACCARINO, teste

Paolo-Maria SMIRNE Notaio

STATUTO**Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata**
Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. Ai sensi degli articoli 37 e seguenti del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita la fondazione denominata **"FONDAZIONE CENTRO ANIMAZIONE MISSIONARIA SACRA FAMIGLIA Ente Filantropico ETS"** (senza vincoli grafici) o, in forma abbreviata, **"FONDAZIONE CAM SAFA EF ETS"** (d'ora innanzi, la **"Fondazione"**).

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo **"Statuto"**), dal CTS, e per quanto compatibili dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria e secondaria (il tutto, d'ora innanzi, la **"Normativa Applicabile"**).

1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2) Sede

2.1. La Fondazione ha sede in Chieri (TO), con attuale indirizzo in Strada Pecetto n. 14.

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3) Scopo

3.1. La Fondazione si basa sui valori e sui principi cristiani e su quelli del Fondatore dei Fratelli della Sacra Famiglia, il Venerabile fr. Gabriele Taborin. Essa, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ha lo scopo di sostenere le attività di educazione alla mondialità e le attività missionarie dell'Istituto dei Fratelli della Sacra Famiglia, sia in Italia sia all'estero, con particolare riferimento alle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 (cinque) del CTS:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (articolo 5 lettera e);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (articolo 5 lettera i);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione

della dispersione scolastica e al successo scolastico e

formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (articolo 5 lettera **l**);

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (articolo 5 lettera **n**);

- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (articolo 5 lettera **o**);

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (articolo 5 lettera **r**);

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (articolo 5 lettera **s**);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (articolo 5 lettera **u**);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (articolo 5 lettera **v**);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (articolo 5 lettera **w**);

- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (articolo 5 lettera **x**).

In particolare, la Fondazione si propone di:

- promuovere i progetti di autosviluppo nel campo socio-economico e culturale in Burkina Faso, Benin, Costa

d'Avorio, Ghana nonché, compatibilmente con le disponibilità

finanziarie e a seguito di precise indicazioni da parte dei benefattori, nei Paesi dove sono presenti Comunità dei Fratelli della Sacra Famiglia;

- collaborare con associazioni di cittadini stranieri in Italia per favorire l'integrazione sul territorio;
- promuovere le più che decennali esperienze dei campi di lavoro e di amicizia in Burkina Faso ed eventualmente, secondo le possibilità, nei Paesi dove sono presenti Comunità dei Fratelli della Sacra Famiglia;
- promuovere le attività connesse con il "Museo Etnografico Francesco Massa" come strumento di educazione alla mondialità e di incontro con altre culture;
- promuovere incontri di animazione, sensibilizzazione e formazione nelle scuole di ogni ordine e grado;
- promuovere le azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, convegni, mostre e dibattiti;
- educare, istruire, formare e svolgere attività culturali di interesse sociale con finalità educative.

3.2. Le attività della Fondazione non sono espressione di alcun movimento e/o partito politico.

Articolo 4) Oggetto

4.1. Le finalità di cui al precedente articolo 3 (tre) vengono perseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o prevalente delle seguenti attività di interesse generale:

- erogazione di denaro, beni e/o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone, fisiche e/o giuridiche, svantaggiate;
- erogazione di denaro, beni e/o servizi, anche di investimento, a sostegno di altre analoghe attività di interesse generale.

Le suddette attività vengono svolte in forma di azione volontaria e/o di azione di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

4.2. In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. A mero titolo indicativo e non esaustivo, lo stivaggio e l'invio di containers in Burkina Faso e negli altri Paesi ove sono presenti i Fratelli della Sacra Famiglia, al fine del raggiungimento degli scopi che la Fondazione si propone di conseguire. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi articolo 6, comma 1, CTS.

4.3. Ai fini di cui all'art. 38, comma 2, CTS, la Fondazione si attiene ai seguenti principi e criteri di gestione:

a) il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la

stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione medesima;

b) la raccolta di fondi e risorse, comunque svolta, è improntata al rispetto delle Linee guida stabilite ai sensi dell'art. 7 CTS e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione al pubblico in modo chiaro e trasparente, identificando le entrate e le spese relative a ciascuno dei programmi di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

c) le erogazioni sono destinate al sostegno delle progettualità e delle attività; le erogazioni avvengono sia in denaro, sia mediante la messa a disposizione - nelle diverse forme in cui ciò sia reputato conveniente - di beni o servizi, anche di investimento.

La destinazione e le modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, in osservanza di quanto sopra previsto, possono essere disciplinate con apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Organo di indirizzo.

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 6) Durata

6.1. La Fondazione ha durata indeterminata.

Titolo II - Patrimonio ed entrate

Articolo 7) Patrimonio iniziale

7.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa e il cui complessivo valore è di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

Articolo 8) Entrate

8.1. La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione (e non espressamente destinati a patrimonio);
- e) gli eventuali avanzi di gestione comunque denominati (e non espressamente destinati a patrimonio);
- f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 9) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

9.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi

al fine di finanziare le proprie attività di interesse

generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'articolo 7, comma 2, CTS.

9.2. La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse pattuito non deve comportare una distribuzione indiretta di utili e altre voci secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3 CTS.

Articolo 10) Irripetibilità di apporti e versamenti

10.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato a favore della Fondazione non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione, né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

10.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato da un Fondatore o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile, né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio, né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del Fondatore o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 11) Incremento del patrimonio

11.1. Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;

b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;

c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del

patrimonio della Fondazione;

d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;

e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione al patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

11.2. Ai fini del presente statuto per patrimonio si intende la parte di risorse della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Articolo 12) Salvaguardia del patrimonio

12.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza, la dirigenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

12.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisce e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

12.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 13) Divieto di distribuzione

13.1. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto. Si richiamano le ipotesi di distribuzione indiretta previste dalla Normativa Applicabile.

Articolo 14) Patrimoni destinati ad uno specifico affare

14.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli articoli 2447-bis e seguenti c.c..

Titolo III - Sistema di governance

Articolo 15) Organi

15.1. Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

a) il Consiglio Direttivo;

b) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente"), i quali sono altresì

rispettivamente Presidente e Vice Presidente della

Fondazione;

c) il Presidente Onorario della Fondazione (d'ora innanzi, il "**Presidente Onorario**");

d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "**Segretario**");

e) il Tesoriere;

f) l'Organo di Controllo;

g) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);

h) l'Organo di Indirizzo (che dà quindi luogo a una fondazione di partecipazione).

Sezioni I - Consiglio Direttivo

Articolo 16) Competenze del Consiglio Direttivo

16.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione della Fondazione.

16.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri nominati dall'Organo di Indirizzo, il Segretario e il Tesoriere e disporre la revoca;

b) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Organo di Indirizzo;

c) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione, eventualmente delegando parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri, determinando limiti e condizioni della delega (ivi inclusi eventuali poteri di spesa);

d) predisporre la bozza del bilancio di esercizio, di quello previsionale e del bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Organo di Indirizzo;

e) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Indirizzo, fermo che, qualora i membri del Consiglio Direttivo siano anche Fondatori, partecipano in tale ultima loro qualità di Fondatori e, quindi, con diritto di voto (e fatte salve le norme applicabili per le ipotesi di conflitto di interesse);

f) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

16.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 17) Composizione del Consiglio Direttivo

17.1. Il Consiglio Direttivo è composto da numero 7 (sette) Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Esso deve comprendere quattro Fratelli della Sacra Famiglia e tre laici.

17.2. Il Presidente, il Vice Presidente e i Fratelli che siano Consiglieri sono nominati tra i Fratelli della Sacra

Famiglia dal "Consiglio della Provincia Nostra Signora di

Loreto-Sant'Anna dell'Istituto dei Fratelli della Sacra Famiglia" o dall'organo che eventualmente lo sostituisse in futuro; i componenti laici del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Organo di Indirizzo.

17.3. Non possono essere nominati alla carica di Consiglieri e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il sottoposto a liquidazione giudiziale e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

17.4. Se vengono meno uno o più componenti del Consiglio Direttivo, fermo quanto disposto al successivo articolo 19.2 (diciannove punto due), l'organo può transitoriamente funzionare in numero inferiore a 7 (sette), senza limitazioni e fino alla sostituzione; resta fermo l'obbligo di reintegrare il membro mancante entro 30 (trenta) giorni, ad opera:

- del "Consiglio della Provincia Nostra Signora di Loreto-Sant'Anna dell'Istituto dei Fratelli della Sacra Famiglia", se sono venuti meno il Presidente, o il Vice Presidente, o uno o più Fratelli che siano Consiglieri;
- dell'Organo di Indirizzo, se sono venuti meno uno o più componenti laici.

17.5. Ogni componente del Consiglio Direttivo può essere revocato dall'organo che lo ha nominato, il quale dovrà provvedere a sostituire il membro così venuto meno nei 30 (trenta) giorni successivi; anche in tal caso il Consiglio Direttivo potrà transitoriamente funzionare in numero inferiore a 7 (sette), senza limitazioni, fino alla avvenuta sostituzione.

Articolo 18) Gratuità dell'incarico

18.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Presidente Onorario, a Segretario o a Tesoriere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 19) Durata della carica

19.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza dell'Organo di Indirizzo convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

19.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza di Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto. Nei 30 (trenta) giorni successivi, il "Consiglio della Provincia Nostra Signora di Loreto-Sant'Anna dell'Istituto dei Fratelli della Sacra Famiglia" dovrà provvedere alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e dei Fratelli che siano Consiglieri, mentre l'Organo di Indirizzo, appositamente convocato entro il

suddetto termine, dovrà provvedere alla sostituzione dei componenti laici.

19.3. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Articolo 20) Convocazione del Consiglio Direttivo

20.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, o dall'Organo di Controllo, o da almeno un terzo dei Fondatori.

20.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

20.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno 3 (tre) giorni prima.

20.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in mancanza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 21) Deliberazione del Consiglio Direttivo

21.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri.

21.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento, o rinuncia, o comunque con il suo consenso, dal Vice Presidente; in mancanza di quest'ultimo, o comunque con il suo consenso, dal Consigliere più anziano d'età.

21.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

21.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione, intendendosi per tali tutte quelle che comportino un'implementazione o una diminuzione del patrimonio della Fondazione, occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

21.5. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

21.6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione del voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

21.7. Non sono ammessi né il voto per delega, né il voto per corrispondenza.

21.8. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo col voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 (novanta) giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Indirizzo. In ogni

caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi

in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

21.9. La riunione del Consiglio Direttivo può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettate il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento l'adunanza;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano rese disponibili, ai soggetti legittimati, sin dalla convocazione o comunque in tempo utile e quindi almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'ora di inizio della riunione, le modalità concrete di attivazione della partecipazione da remoto mediante mezzi di telecomunicazione. Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo di convocazione della stessa.

Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con un partecipante alla riunione, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Articolo 22) Responsabilità dei Consiglieri

22.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'articolo 28 CTS.

Sezione II - Presidente, Vice Presidente, Presidente Onorario, Segretario, Tesoriere

Articolo 23) Presidente, Vice Presidente e Presidente Onorario

23.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e curarne il legittimo ed efficiente andamento;

b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti della Fondazione, nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei Regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;

c) convocare il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle sue deliberazioni;

d) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo per quanto eccedente l'ordinaria amministrazione;

e) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la

rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al

Consiglio Direttivo;

f) svolgere ogni altri compito eventualmente affidatogli dalla legge o dallo statuto.

23.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

23.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per l'eventuale ratifica del suo operato.

23.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

23.5. Il Presidente Onorario, pur non facendo parte del Consiglio Direttivo, ha diritto di partecipare alle riunioni di detto organo con funzioni consultive (e, quindi, non vincolanti), senza diritto di voto, oltre che a quelle dell'Organo di Indirizzo con diritto di voto. Egli dura in carica a vita.

Articolo 24) Segretario

24.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplorazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per l'amministrazione della Fondazione.

24.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile, oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

24.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

24.4. Il Segretario può anche essere un dipendente e, come tale, essere retribuito, nei limiti della Normativa Applicabile.

Articolo 25) Tesoriere

25.1. Il Tesoriere:

a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;

b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;

c) coadiuva il Consiglio Direttivo nella predisposizione, dal punto di vista contabile, del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale.

Sezione III - Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 26) Composizione dell'Organo di Controllo

26.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto

stabilito dall'Organo di Indirizzo all'atto della nomina, da

un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali l'Organo di Indirizzo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

26.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno un incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

26.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:

- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati o all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; oppure:

- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

26.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:

- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati o all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili oppure:

- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

26.5. Qualora l'Organo di Indirizzo attribuisca la revisione legale all'Organo di Controllo, in quanto siano stati superati i limiti di cui all'articolo 31 CTS o lo ritenga comunque opportuno, detto Organo di Controllo sarà composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio di Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 27) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

27.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il sottoposto a liquidazione giudiziale o chi

è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge e i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;

c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro, o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazioni d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettono l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che, essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, o all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 28) Durata in carica dell'Organo di Controllo

28.1. L'Organo di Controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza dell'Organo di Indirizzo convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

28.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 29) Compiti e funzionamenti dell'Organo di Controllo

29.1. L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, numero 231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7, e 8 CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo) ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

29.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Indirizzo.

29.3. Il Consiglio dei Controllori è convocato dal Presidente dell'Organo di Controllo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

29.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica, contenente le indicazioni del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

29.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

29.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

29.7. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento, o rinuncia, o comunque con il suo consenso, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano di età.

29.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

29.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

29.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dell'adunanza del Collegio dei Controllori.

29.11. Non sono ammessi né il voto per delega, né il voto per corrispondenza.

29.12. La riunione del Collegio dei Controllori può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano rese disponibili, ai soggetti legittimati, sin

dalla convocazione o comunque in tempo utile e quindi almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'ora di inizio della riunione, le modalità concrete di attivazione della partecipazione da remoto mediante mezzi di telecomunicazione. Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo di convocazione della stessa, ove deve essere presente almeno un Controllore, che presiede la seduta.

Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con un partecipante alla riunione, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Articolo 30) Compenso dell'Organo di Controllo

30.1. Il compenso dei componenti dell'Organo di Controllo è determinato, per l'intero periodo della durata del loro ufficio, dall'Organo di Indirizzo all'atto della nomina nei limiti della Normativa Applicabile.

Articolo 31) Esercizio della funzione di revisione legale

31.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritta nel Registro dei Revisori Legali, qualora fossero superati i limiti di cui all'articolo 31 CTS o l'Organo di Indirizzo lo ritenesse comunque opportuno; fermo che la funzione di revisione legale dei conti si presume attribuita all'Organo di controllo laddove lo stesso abbia i requisiti di legge per poter svolgere anche tale funzione.

Articolo 32) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

32.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'articolo 28, CTS.

Sezione IV - Organo di Indirizzo

Articolo 33) Nomina

33.1. L'Organo di Indirizzo è costituito dai Fondatori e cioè:

- da coloro che sono intervenuti all'atto costitutivo;
- dai soggetti che verranno successivamente riconosciuti come tali dal Consiglio Direttivo.

33.2. L'ammissione di un nuovo Fondatore è fatta, su domanda dell'interessato, con deliberazione del Consiglio Direttivo, il quale entro 60 (sessanta) giorni deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato.

33.3. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Organo di Indirizzo, che deve deliberare sulla domanda non accolta nei successivi 30 (trenta) giorni.

33.4. Colui che è ammesso a far parte della Fondazione deve

impegnarsi ad osservare lo Statuto, gli eventuali

Regolamenti e la Normativa Applicabile.

33.5. Il Presidente, il Vice Presidente e il componente più anziano del Consiglio Direttivo possono deliberare a maggioranza l'esclusione di un Fondatore per gravi inadempienze, per mancata osservanza dello Statuto e di eventuali regolamenti, o per condotta non confacente allo spirito della Fondazione.

Articolo 34) Competenze

34.1. Spetta all'Organo di Indirizzo:

a) delineare gli indirizzi amministrativi della Fondazione, a cui il Consiglio Direttivo deve attenersi, stabilendo gli obiettivi strategici da raggiungere e le priorità da perseguire;

b) nominare i componenti laici del Consiglio Direttivo e disporre la revoca dei membri così nominati;

c) nominare l'Organo di Controllo e il suo Presidente e disporre la revoca dei suoi membri;

d) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca;

e) determinare il compenso dei componenti dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale, nel limite di quanto stabilito dalla legge;

f) nominare il Presidente Onorario;

g) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione;

h) approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno; deliberare in merito al bilancio previsionale;

i) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;

l) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;

m) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione, procedendo in tal caso alla nomina del/dei Liquidatore/i;

n) svolge ogni altra attività attribuita dalla Normativa Applicabile.

Articolo 35) Funzionamento

35.1. L'Organo di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione - tramite posta elettronica - su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei Fondatori, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza; in caso di necessità e urgenza, la comunicazione può avvenire fino a 3 (tre) giorni prima della data fissata.

35.2. L'avviso di convocazione deve contenere l'Ordine del Giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora

dell'adunanza.

35.3. Ciascun membro dell'Organo di Indirizzo può essere delegato alla partecipazione, per tutti i punti all'Ordine del Giorno o solo per una parte di essi, da non più di altri due Fondatori, mediante delega conferita per iscritto e conservata agli atti della Fondazione.

35.4. L'Organo di Indirizzo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento, o rinuncia, o comunque con il suo consenso, dal Vice Presidente; in mancanza di quest'ultimo, o comunque con il suo consenso, dal Fondatore più anziano d'età, o comunque dalla persona scelta dagli intervenuti.

35.5. L'Organo di Indirizzo si riunisce validamente qualsiasi sia il numero dei presenti, intervenuti personalmente o per delega.

35.6. Le deliberazioni dell'Organo di Indirizzo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori presenti.

Quando all'Ordine del Giorno vi siano la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione è richiesta la maggioranza assoluta dei Fondatori.

Se la deliberazione ha ad oggetto lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione è richiesto il voto favorevole dei tre quarti dei Fondatori.

35.7. La riunione dell'Organo di Indirizzo può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettate il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Fondatori. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento l'adunanza;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano rese disponibili, ai soggetti legittimati, sin dalla convocazione, o comunque in tempo utile e quindi almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'ora di inizio della riunione, le modalità concrete di attivazione della partecipazione da remoto mediante mezzi di telecomunicazione. Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo di convocazione della stessa.

Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con un partecipante alla riunione, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono

legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Titolo IV - Bilanci, libri e scritture

Articolo 36) Esercizi

36.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 37) Bilancio di esercizio

37.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile. Viene altresì predisposto ed approvato il bilancio previsionale.

Articolo 38) Bilancio sociale

38.1. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

38.2. Il bilancio sociale deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio con le indicazioni dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Articolo 39) Scritture contabili

39.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritti dalla Normativa Applicabile.

Articolo 40) Libri della Fondazione

40.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- a)** il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b)** il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- c)** il Libro delle adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Indirizzo.

40.2. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari, il quale è tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Indirizzo, nonché da ogni Volontario, i quali possono estrarne copie.

40.3. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura Segretario e può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Indirizzo, i quali possono estrarne copie.

40.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri e i Fondatori hanno il diritto di esaminare detto Libro.

40.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Indirizzo è tenuto dal Segretario, il quale

provvede anche alla verbalizzazione delle relative deliberazioni, quando non sia richiesto l'intervento di un Notaio.

Titolo V - Estinzione e scioglimento

Articolo 41) Devoluzione del patrimonio

41.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dall'Organo di Indirizzo.

41.2 In caso di delibera di scioglimento, l'Organo di Indirizzo nomina il/i liquidatore/i.

Titolo VI - Arbitrato

Articolo 42) Clausola compromissoria

42.1. Qualunque controversia insorga tra gli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, gli Organi della Fondazione e la Fondazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di un Arbitro Unico, che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

42.2. La disciplina dell'arbitrato, fermo quanto qui stabilito, è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, nel rispetto della disciplina prevista tempo per tempo vigente.

42.3. L'organo arbitrale potrà concedere qualsiasi misura cautelare consentita dalla legge.

42.4. L'arbitrato si svolge nel Comune di Torino.

42.5. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

In originale firmato:

Roberto DI NATALE

Albino VEZZOLI

Marisa BECCARIA

Marinella Nicolina BERETTA

Sylvain ZOUNGRANA

Luigi PUDDU

Davide DELBARBA

Julien ZOUNGRANA

ZONGO Koudbi Emmanuel

Simone BARGE, teste

Maria Carla VACCARINO, teste

Paolo-Maria SMIRNE